

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 150/15/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DA FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA
NAZIONALE PER LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI A TUTELA DEL
PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE DA PARTE DELLA RAI-
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. NEI PERIODI NON ELETTORALI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 25 marzo 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", ed, in particolare, gli artt. 3 e 7;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*";

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*", approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1 febbraio 2006, recante "*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*";

VISTA la delibera n. 243/10/CSP del 15 novembre 2010, recante "*Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali*";

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6066 e 6067 del 9 ottobre 2014 e depositate in data 10 dicembre 2014;

VISTO l’esposto pervenuto in data 24 ottobre 2014 (prot. n. 54352) con il quale l’on. Fabio Rampelli, in qualità di capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale presso la Camera dei Deputati e l’on. Giorgia Meloni, in qualità di Presidente nazionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, hanno segnalato la presunta violazione “*da parte delle maggiori reti di emittenza radiotelevisiva pubbliche e private*” dei principi di pluralismo informativo e parità di trattamento in danno del soggetto politico da essi rappresentato nei telegiornali e nei programmi extra-tg nei primi otto mesi del 2014. In particolare, gli esponenti denunciano che i dati relativi al pluralismo politico-istituzionale pubblicati sul sito dell’Autorità “*evidenziano una cronica sotto-rappresentazione del partito Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale: i tempi fruiti oltre ad essere inferiori a quelli che dovrebbero vedersi riconosciuti in forza del risultato conseguito in occasione delle ultime consultazioni elettorali (sia nazionali, sia [...] europee)*” avrebbero impedito a tale forza politica “*di esprimere compiutamente il proprio programma politico*” determinando un serio danno in termini di orientamento di voto. I segnalanti chiedono, pertanto, all’Autorità di “*attivarsi immediatamente al fine di garantire la corretta applicazione della legge 28/2000, invitando le reti televisive al rispetto del pluralismo informativo e prevedendo il riconoscimento di spazi congrui per il soggetto politico Fratelli d’Italia*”;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento notificata in data 27 ottobre 2014 (prot. n. 54632) con la quale è stato assegnato alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (nel prosieguo anche “Rai”) il termine di venti giorni per la presentazione di memorie, giustificazioni o scritti difensivi, nonché della motivata richiesta di essere sentiti in merito alle doglianze contenute nell’esposto *de quo*;

VISTA la nota pervenuta in data 31 ottobre 2014 (prot. n.55739) con la quale Rai ha formulato istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio;

VISTA la nota trasmessa in data 3 novembre 2014 (prot. n.55845) con la quale è stata accolta l’istanza di accesso agli atti del fascicolo istruttorio formulata dai rappresentanti di Rai;

EFFETTUATO l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio da parte dei rappresentanti di Rai in data 5 novembre 2014;

VISTA la memoria pervenuta da Rai in data 17 novembre 2014 (prot. n. 5817) con la quale la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ha esposto le proprie controdeduzioni in ordine alle doglianze dell’esponente;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la nota trasmessa in data 21 novembre 2014 (prot. n.59311) con la quale è stata accolta l'istanza di audizione formulata da Rai nella memoria difensiva;

CONSIDERATO che Rai, nella propria memoria difensiva e in sede di audizione, svoltasi in data 26 novembre 2014, ha rappresentato quanto segue:

- gli esponenti lamentano la generale violazione “*della legge n. 28 del 2000*” e del “*pluralismo dell’informazione*” da parte da parte di tutte le edizioni dei notiziari nonché da tutti i programmi extra-tg diffusi non solo dai canali Rai ma dalle maggiori reti di emittenza televisiva pubbliche e private, sia in periodo elettorale che extra-elettorale, nell’arco di ben otto mesi, che avrebbero dato luogo nel loro complesso a una “*cronica sotto-rappresentazione del partito Fratelli d’Italia*” nonché del relativo “*Gruppo parlamentare*”. Emerge quindi subito l’estrema genericità della denuncia che non consente di individuare le specifiche disposizioni asseritamente violate, quali siano i fatti addebitati alla società Rai che avrebbero determinato la presunta violazione, né in che modo le circostanze contestate avrebbero prodotto un *vulnus* al diritto degli utenti ad essere informati; non consente dunque il pieno esercizio del contraddittorio, previsto e garantito dagli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 con conseguente improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria dell’Autorità;
- la denuncia risulta altresì priva di fondamento giuridico. Nell’esposto emerge una macroscopica confusione tra programmi di informazione e programmi di comunicazione politica. Non si comprende, infatti, se ci si riferisca a programmi di comunicazione politica ovvero a programmi di informazione, che notoriamente implicano l’applicazione di normative diverse, come chiarito già nella stessa legge n. 28/2000 la quale al secondo comma dell’art. 2 (rubricato “*comunicazione politica radiotelevisiva*”), stabilisce che le disposizioni di quell’atto normativo non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione. In tal modo la legge differenzia chiaramente la comunicazione politica dall’informazione e distingue la disciplina da applicarsi agli uni e agli altri poiché la finalità dei due tipi di trasmissione televisiva è diversa. Nei programmi di informazione infatti, siano essi telegiornali oppure programmi di approfondimento, gli esponenti politici sono chiamati ad intervenire per la rilevanza che l’opinione dei medesimi può assumere nella soddisfazione delle esigenze informative individuate dall’emittente nell’esercizio della sua autonomia editoriale. Nell’ambito di tali programmi quindi, per “*par condicio*” dei vari soggetti politici non potrà intendersi la garanzia di un uguale spazio per tutti ma soltanto una uguale considerazione di tutti, in modo che la misura del loro intervento sia proporzionale alla rilevanza che l’opinione degli stessi assuma in rapporto ad una determinata notizia. Del tutto diversa è la fattispecie dei programmi di comunicazione politica in cui i soggetti politici intervengono per fare propaganda politica. Rai ritiene che nessun rilievo può essere mosso al suo operato, anzitutto con riferimento ai programmi di comunicazione politica trasmessi (anche) nel periodo indicato nella denuncia. I relativi calendari sono stati elaborati da Rai sulla base delle indicazioni della competente Commissione parlamentare, a cui sono

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

stati sottoposti per l'approvazione prima della messa in onda. Risulta dunque già accertata dal competente organo parlamentare – che nessun rilievo ha mai sollevato in proposito – la correttezza di tutta la programmazione di comunicazione politica trasmessa dai canali Rai nel periodo preso in considerazione;

- se gli esponenti, sulla base della confusione normativa sopra evidenziata, hanno chiesto all'Autorità l'applicazione della legge n. 28/2000, la stessa nella richiesta di elementi, ha “corretto il tiro” della denuncia concentrando la contestazione su una presunta violazione degli artt. 3 e 7 del Testo unico nonché dell'atto di indirizzo della Commissione Parlamentare dell'11 marzo 2003, rilevando una possibile infrazione del pluralismo informativo. Anche sotto questo profilo, però, l'ipotesi di violazione si rivela del tutto inconsistente, *in primis* in quanto fatta derivare espressamente da semplici dati statistici sulle presenze del soggetto politico denunciante nei telegiornali e nei programmi extra-tg in un determinato arco temporale. Detta pretesa risulta poi in contrasto con il principio ormai consolidato nella giurisprudenza, anche costituzionale, secondo il quale il rispetto del pluralismo nell'informazione non va valutato sulla base del criterio meramente quantitativo applicabile invece ai programmi di comunicazione politica. Il TAR del Lazio, ad esempio, ha avuto modo di ribadire (con le sentenze nn. 1392 e 1394 del 15 gennaio/ 4 febbraio 2014, proprio in merito ad una segnalazione del soggetto politico denunciante), con riferimento all'osservanza da parte di Rai del principio del pluralismo informativo, che *“per stabilire se una trasmissione d'informazione rispetti i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, imparzialità dei punti di vista e parità di trattamento [...] non è particolarmente significativo il numero degli esponenti di ciascun raggruppamento politico e la quantità di tempo a ciascuno di essi dedicata, risultando semmai il trattamento riservato ai politici interessati “ben più importante dei minuti di presenza”*. Il Giudice amministrativo ha in quella sede inoltre precisato che *“per chi legittimamente dispone ed è responsabile del medium, la libertà di informare include anche quella di stabilire, secondo esperienza e a proprio rischio professionale, a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento scegliendo egli per conseguenza quale prodotto informativo offrire”*; pertanto, l'attuazione dei principi di completezza, imparzialità e di pluralismo deve essere valutata facendo salva la necessità di mediazione giornalistica coesistente all'attività informativa;
- come risulta dai dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia, a differenza di quanto affermato nella denuncia, Rai anche nel periodo oggetto di segnalazione (tanto in quello elettorale quanto in quello extra-elettorale), ha pienamente osservato i principi la cui violazione invece si lamenta, assegnando i tempi anche a rappresentanti del soggetto politico esponente, che sono stati sentiti in relazione a fatti di cronaca rispetto ai quali assumeva rilevanza la loro opinione, in modo assolutamente equilibrato;
- Rai chiede, pertanto, che l'Autorità non dia seguito alla segnalazione.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la comunicazione integrativa pervenuta da Rai il 27 novembre 2014 (prot.n. 60599), con la quale sono stati trasmessi i dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia relativi alle presenze di Fratelli d'Italia nella programmazione Rai nel periodo 1 settembre-21 novembre 2014;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge e che l'Autorità deve rendere effettiva l'osservanza dei principi stabiliti dal Testo unico nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, i programmi di informazione della concessionaria pubblica *“sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca”* e *“nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione [...] attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo”* e che nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo dell'11 marzo 2003 è previsto che *“tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento della concessionaria pubblica - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio [...]”*;

CONSIDERATO che tali disposizioni devono essere lette alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale e, in particolare, dalla sentenza 7 maggio 2002, n. 155, con cui la Corte ha evidenziato che *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, [è] qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”*. *“Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque”* - prosegue la Corte - *“tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 243/10/CSP l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, ai fini della valutazione riveste peso prevalente, ancorché non esclusivo, il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella medesima delibera, nei periodi non interessati da campagne elettorali l’Autorità pubblica mensilmente i dati di monitoraggio relativi ai telegiornali esaminati ed effettua d’ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico-istituzionale da parte di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell’arco di un periodo più ampio, ossia di un trimestre, affinché ciascuna testata, secondo la propria autonoma linea editoriale e nell’esercizio del diritto-dovere di cronaca, assicuri il rispetto della parità di trattamento tra forze politiche omologhe, dando peraltro conto dei principali fatti di cronaca politico - istituzionale intervenuti nel periodo considerato;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 155/2002 ha evidenziato la diversità ontologica tra i programmi appartenenti all’area dell’informazione e quelli di comunicazione politica e che tale orientamento è stato ribadito anche dal giudice amministrativo. In particolare Tar Lazio-Sezione Terza *Ter*, con le ordinanze 11 marzo 2010, n. 1179 e n. 1180 e le successive sentenze del 13 maggio 2010, n. 11187 e n. 11188, ha ritenuto non conforme all’art. 2 della legge n. 28 del 2000 una disciplina che estenda all’informazione le regole dettate per la comunicazione politica;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nelle sentenze 10 dicembre 2014, n. 6066 e n. 6067, nel condividere quanto affermato dal Tar Lazio nelle sentenze 4 febbraio 2014, n. 1392 e n. 1394, ha concluso che: (i) *“non vi è una fonte legislativa che disciplini i programmi di informazione trasmessi in periodi non elettorali, prevedendo obblighi di proporzionale ripartizione numerica delle presenze degli esponenti dei partiti politici”;* (ii) la valorizzazione della libertà di informazione comporta una netta distinzione tra programmi di informazione e di comunicazione politica ed il ricorso, al fine di valutare il rispetto dei principi di parità di trattamento ed imparzialità tra i diversi soggetti politici, contemplati all’art. 7, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico, ad un’analisi basata esclusivamente su *“criteri qualitativi [...] analizzando il tipo di programma, le modalità di confezionamento dell’informazione, la condotta dei giornalisti, l’apertura della trasmissione alla discussione dei diversi punti di vista e alla rappresentazione di plurali opinioni politiche, il carattere veritiero e completo delle informazioni fornite”;* (iii) *“la contemperazione tra la libertà di informazione ed i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti*

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di vista e parità di trattamento, si presenta come più agevolmente conseguibile avendo riguardo al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo" piuttosto che ai singoli programmi;

CONSIDERATO che le citate sentenze traggono origine da due esposti relativi a programmi di approfondimento informativo (segnatamente, "In mezz'ora" e "Che tempo che fa"), riferendosi pertanto solo ad una parte dell'area "informazione" che si compone anche dei notiziari. Al riguardo, si osserva che mentre il programma di approfondimento è un programma a rilevante presentazione giornalistica caratterizzato da una collocazione periodica (giornaliera, settimanale o plurisettimanale) dall'approfondimento di notizie e temi specifici legati all'attualità politico-istituzionale con la presenza di uno o più soggetti politici e/o istituzionali in studio o in collegamento in diretta o con interviste/dichiarazioni anche registrate contenute nei servizi, il notiziario/telegiornale è un programma quotidiano di informazione, di norma con più edizioni giornaliere, caratterizzato dall'esposizione delle principali notizie relative all'attualità, anche con l'intervento (attraverso interviste in diretta o registrate o contenute nei servizi giornalistici) di soggetti politici e/o istituzionali;

CONSIDERATO che secondo le citate pronunce del Consiglio di Stato deve farsi riferimento "*al complesso dell'offerta del servizio pubblico televisivo*" piuttosto che ai singoli programmi al fine di valutare il rispetto del pluralismo nella rappresentazione delle diverse opinioni politiche;

RILEVATO che il rilievo svolto dal Collegio in ordine al criterio quantitativo, nel senso dell'inadeguatezza dell'esclusivo ricorso allo stesso per apprezzare l'effettivo grado di pluralismo nei programmi di approfondimento informativo non possa non investire anche i notiziari la cui funzione è quella di informare quasi in tempo reale i cittadini sui principali fatti di attualità e di cronaca. Nei notiziari, che sono strettamente connessi all'attualità della cronaca, la valutazione in ordine all'equilibrio delle presenze dovrebbe dunque fondarsi anche su parametri qualitativi;

RITENUTO pertanto, di dover estendere anche ai notiziari le considerazioni rese in ordine alla valutazione qualitativa assumendo che una verifica fondata non esclusivamente sul dato quantitativo meglio consente di apprezzare il grado di pluralismo anche rispetto ai notiziari;

RITENUTO, al fine di offrire una lettura del dato quantitativo più aderente all'attualità della cronaca, di dover effettuare la verifica alla luce dell'agenda politica del periodo oggetto di analisi e del dettaglio degli argomenti trattati nei notiziari tenuto conto, da una parte, delle effettive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dal soggetto politico esponente e, dall'altra, dell'autonomia editoriale e della libertà di informare delle emittenti, costituzionalmente garantita, che "*include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento*";

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO quindi, di valutare l'esposto del soggetto politico Fratelli d'Italia coerentemente a quanto argomentato dal Consiglio di Stato nelle citate sentenze;

CONSIDERATO che le doglianze del soggetto esponente si riferiscono ai telegiornali e ai programmi trasmessi nei primi otto mesi del 2014, nei quali si sarebbe assistito ad una situazione di sotto rappresentazione di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in violazione del principio della parità di trattamento;

CONSIDERATO che il soggetto esponente è presente con un proprio gruppo parlamentare alla Camera con una rappresentanza di 8 deputati;

CONSIDERATO che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a violazioni, rilevanti ai sensi dell'art. 7, comma 2, *lett. c)*, del Testo unico, basate su criteri di tipo qualitativo in base alle indicazioni da ultimo desumibili dalle recenti pronunce del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO, inoltre, che dall'esposto dei segnalanti non risulta alcuno specifico riferimento a posizioni ed iniziative politiche assunte dal soggetto politico esponente nel citato periodo cui i telegiornali e i programmi diffusi dalle testate Rai non avrebbero dedicato adeguati spazi informativi;

CONSIDERATO che il periodo 1 gennaio-17 marzo 2014, cui pure si riferisce l'esposto, ha già costituito oggetto di esame da parte dell'Autorità secondo le modalità e i criteri definiti nei provvedimenti citati relativi al periodo non elettorale. Inoltre, il periodo coincidente con la campagna per le elezioni europee ed amministrative (18 marzo-31 maggio 2014), ha costituito oggetto di accertamento da parte dell'Autorità nel corso della campagna elettorale;

RITENUTO di procedere alla valutazione dei telegiornali in onda nei trimestri successivi, relativi ai periodi giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo politico-istituzionale da parte delle testate Rai oggetto di monitoraggio;

RITENUTO altresì di procedere alla valutazione dei tempi fruiti dal soggetto esponente nei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali Rai nei periodi sopra considerati al fine di verificare l'effettivo rispetto dei principi del pluralismo anche alla luce dei criteri declinati nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre giugno-agosto 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- **Tg1**
0,64% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,33% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg2**
0,99% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,57% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg3**
0,87% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,56% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Rai News**
0,79% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,40% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel trimestre giugno-agosto 2014, considerando l'offerta complessiva dei tg Rai (Tg1, Tg2, Tg3, Rai News) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito dello 0,80% del tempo di parola dei soggetti politici e dello 0,41% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre settembre-novembre 2014 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **Tg1**
1,03% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,57% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg2**
2,60% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 1,58% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg3**
1,49% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,91% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Rai News**
0,70% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,36% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel trimestre settembre-novembre 2014, considerando l'offerta complessiva dei tg Rai (Tg1, Tg2, Tg3, Rai News) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito dello 0,89% del tempo dei soggetti politici e dello 0,47% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia S.r.l. relativi ai telegiornali andati in onda nel trimestre dicembre 2014- febbraio 2015 dai quali risulta che Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale ha fruito dei seguenti tempi di parola:

- **Tg1**
4,13% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 2,27% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg2**
2,63% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 1,56% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Tg3**
2,18% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 1,46% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;
- **Rai News**
0,83% del totale del tempo di parola fruito dai soli soggetti politici e 0,46% del totale del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel trimestre dicembre 2014-febbraio 2015, considerando l'offerta complessiva dei tg Rai (Tg1, Tg2, Tg3, Rai News) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito dell'1,32% del tempo dei soggetti politici e dello 0,74 % del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo giugno-agosto 2014, considerando l'offerta complessiva dei programmi Rai (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 4 ore 49 minuti e 31 secondi pari al 3,32% del tempo dei soggetti politici e al 2,69% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali;

RILEVATO che nel periodo settembre 2014-febbraio 2015, considerando l'offerta complessiva dei programmi Rai (Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News) secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, Fratelli d'Italia ha fruito di 7 ore 46 minuti e 4 secondi pari al 2,24 % del tempo dei soggetti politici e all'1,67% del tempo di parola dei soggetti politici ed istituzionali. In particolare, sono stati registrati interventi di diversi esponenti del partito tra cui l'on. Giorgia Meloni (2 ore 33 minuti 16 secondi), l'on. Fabio Rampelli (2 ore 8 minuti 10 secondi di tempo di parola), e l'on. Massimo Enrico Corsaro (1 ora 11 minuti 44 secondi);

RILEVATO, inoltre, che nel periodo oggetto di esame i telegiornali Rai hanno dedicato tempi di notizia e di parola al soggetto esponente in relazione a diversi argomenti, tra i quali si segnalano:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Giugno

- Protesta sulle politiche migratorie europee; elezioni; caso Marò;

Luglio

- Fratelli d'Italia lancia una petizione per le primarie di coalizione di centrodestra per la scelta del candidato premier; blitz di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama durante l'incontro tra Barroso e Renzi per manifestare contro l'operazione Mare Nostrum; dichiarazioni di Giorgia Meloni sul processo decisionale del Pd sulle riforme;

Agosto

- Fratelli d'Italia dà il via a una raccolta di firme per modificare una legge del Governo Monti sul pareggio di bilancio; immigrazione; sostegno militare in Iraq; reazioni politiche alla nomina europea del ministro Mogherini;

Settembre

- Il Programma dei 1000 giorni presentato dal Premier Renzi; *jobs act*; manifestazione di Fratelli d'Italia per la situazione dei marò ancora detenuti in India; manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale all'isola Tiberina;

Ottobre

- Polemica di Lega e Fratelli d'Italia con Berlusconi dopo l'annuncio dell'apertura su unioni civili e *ius soli*; riforma del lavoro; scelta di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia di presentare un unico candidato comune alle elezioni regionali in Emilia Romagna; Savini, Meloni e Toti in piazza a Torino contro le politiche del Governo;

Novembre

- Nomina del ministro degli esteri Paolo Gentiloni; elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria; manifestazione a Roma contro la presenza di centri d'accoglienza per immigrati e il degrado delle periferie; legge di stabilità; polemiche nei confronti del neo presidente della commissione europea Juncker per le agevolazioni fiscali concesse in passato alle multinazionali; tensioni alle acciaierie di Terni;

Dicembre

- Mafia Capitale; Alemanno si autosospende da tutti gli incarichi di partito dopo l'inchiesta su "Mafia Capitale"; Meloni pronta a candidarsi a Sindaco di Roma;

Gennaio

- Lega e Fratelli d'Italia candidano Feltri al Quirinale; attentato alla sede di Charlie Hebdo, il commento del mondo politico; caso dei vigili assenteisti; Salvini e Meloni attaccano: "Renzi licenzi Marino"; cena del fronte anti-Euro a Roma con la presenza di Marine Le Pen, Giorgia Meloni e Matteo Salvini;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

critiche di Lega e Fratelli d'Italia alla candidatura di Sergio Mattarella al Quirinale;

Febbraio

- Reazioni all'elezione di Mattarella a Presidente della Repubblica; dibattito sulla possibile rottura del Patto del Nazareno; convegno "Prima l'Italia"; le opposizioni protestano contro la riforma costituzionale del Governo Renzi; conferenza congiunta Lega Nord e Fratelli D'Italia per annunciare una manifestazione contro le politiche del Governo Renzi; riforma Rai; polemiche sul *Jobs Act*; il provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati; il presidente Mattarella incontra una delegazione di Fratelli d'Italia; caso Rai Way; la firma dell'accordo sullo scambio delle informazioni fiscali fra Italia e Liechtenstein; FdI in piazza con la Lega a Roma contro il Governo Renzi; crisi libica; reazioni dei partiti alle devastazioni dei tifosi del Feyenoord a Roma;

RITENUTO dall'esame dei dati di monitoraggio relativi ai telegiornali diffusi dalle testate Rai (Tg1, Tg2, Tg3, Rainews) nei trimestri giugno-agosto 2014, settembre-novembre 2014 e dicembre 2014-febbraio 2015, tenuto conto attualità della cronaca e della libertà editoriale delle emittenti, che è stata assicurata la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare, l'andamento dei tempi fruiti dal soggetto esponente nel periodo considerato, in relazione alle iniziative intraprese e alla rappresentanza parlamentare vantata, consente di apprezzare l'attenzione rivolta dalle citate testate al partito Fratelli d'Italia;

RITENUTO dall'esame dei dati riferiti al complesso dei programmi di approfondimento informativo diffusi dai canali Rai nel periodo considerato che la concessionaria pubblica ha adottato iniziative volte ad assicurare la presenza dei principali esponenti del partito segnalante in relazione alla trattazione di questioni di attualità;

RITENUTO, pertanto, che i dati relativi al complesso dell'offerta dei telegiornali e dei programmi, secondo l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate, realizzano *"una sostanziale pari rappresentazione tra tutte le forze politiche di simile peso elettorale, salve le naturali oscillazioni dovute alle esigenze informative e alle sensibilità editoriali di ogni redazione"*, con particolare riferimento alle posizioni ed iniziative politiche poste in essere dal soggetto segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e al soggetto politico Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale in persona degli esponenti ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 25 marzo 2015

f.f. IL PRESIDENTE

Antonio Prete

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Scialfani